Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2167

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER, FOSSON e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Le recenti cronache ci ricordano che è in aumento il numero di episodi che riguardano maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disabili, che si compiono all'interno delle strutture pubbliche e private (come asili, scuole per l'infanzia o strutture socioassistenziali) di cui sono ospiti. Risulta pertanto indispensabile attuare un sistema di controlli che garantisca la sicurezza dei singoli e delle loro famiglie.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza interno alle strutture pubbliche e private (peraltro già utilizzato in molti casi) costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie (si pensi, ad esempio, ai genitori che affidano i propri figli, anche in tenerissima età, agli asili nido e alle scuole dell'infanzia o ai parenti di anziani e di disabili non autosufficienti, bisognosi di continua assistenza, o a minori in evidente stato di disagio, ospitati in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private), da un'altra parte, un deterrente per evitare ogni tipo di abuso da parte di coloro che operano in tali strutture o, addirittura, da soggetti esterni.

Il presente disegno di legge interviene al fine di impedire il verificarsi di situazioni a rischio che coinvolgano il più delle volte soggetti indifesi, tra cui bambini, anziani e disabili: l'articolo 1 prevede, al comma 1, l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia pubblici e privati, su autorizzazione dei comuni interessati, che ne hanno la competenza. Il comma 2 prevede che la gestione dell'attività di videosorveglianza sia affidata esclusivamente a personale comunale nell'ambito dei poteri comunali di vigilanza e quindi nel pieno rispetto della *privacy*.

L'articolo 2 dispone l'obbligo per tutte le strutture socio-assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, siano esse a carattere residenziale o semiresidenziale, di dotarsi di un sistema di vigilanza a circuito chiuso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, anche attraverso un controllo a distanza effettuato dai comuni nell'ambito dei propri poteri di vigilanza.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 è affidata esclusivamente a personale appartenente all'amministrazione comunale.

Art. 2.

(Vigilanza nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio)

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali (ASL), sia a carattere residenziale sia a carattere semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotate di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle strutture e un controllo più diretto ed efficace da parte dei comuni e delle ASL, attraverso gli organi preposti alla vigilanza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le strutture di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e ad avere caratteristiche dal punto di vista architettonico, organizzativo-funzionale e della gestione del personale, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture socioassistenziali di cui al comma 1, siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle ASL competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.

€ 1,00